



COMUNE DI CALITRI

(PROVINCIA DI AVELLINO).

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

UFFICIO DEL SINDACO

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 "CORONAVIRUS". DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 9 DEL 15/03/2021: Disposizioni urgenti in tema di lezioni e corsi di formazione, nonché in tema di mobilità e trasporti. Precisazioni in ordine alle attività mercatali.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 15/03/2021

COMUNICA

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all'intero territorio della regione Campania:
 - 1.1. con decorrenza dal 16 marzo 2021 e fino al 3 aprile 2021:
 - è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esami inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale restano invece consentite in presenza, in ogni caso entro i limiti previsti dall'art.25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, ove detta modalità sia indispensabile ai fini del relativo svolgimento;
 - è altresì vietato lo svolgimento in presenza delle lezioni e dei corsi, teorici e pratici, delle autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente;
 - 1.2. con decorrenza dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021:
 - sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile.
 - 1.3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del DPCM 2 marzo 2021, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
 - 1.4. Per i servizi di trasporto pubblico locale di linea terrestri (su ferro e su gomma), è consentita la rimodulazione, anche in riduzione, dei programmi ordinari di esercizio, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
 - 1.5. I servizi, come modulati ai sensi del precedente punto 1.4., sono comunicati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all'Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della Direzione Generale Mobilità e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico connesse anche al perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.
 - 1.6. Per i servizi di TPL marittimo con le isole del Golfo di Napoli, è confermata la programmazione dei servizi minimi oggetto dei contratti di servizio in essere.

- 1.7. È fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.
 - 1.8. È demandata alla Direzione Generale Mobilità l'attività di monitoraggio sulla programmazione dei servizi attualmente garantiti, in raccordo con gli Enti locali interessati, anche al fine di eventuali rimodulazioni per efficientare i servizi medesimi nel rispetto delle misure di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.
 - 1.9. Sono confermate le disposizioni delle Ordinanze n.7 del 10 marzo 2021 e n.8 dell'11 marzo 2021, con la precisazione che la deroga alla sospensione delle attività di vendita di generi alimentari e dei prodotti agricoli e florovivaistici riguarda altresì i negozi/box siti in prossimità o all'interno di aree mercatali, ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente agli esercizi provvisti di accesso diretto alla rete idrica.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è computato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

I recapiti dedicati:

- Azienda Sanitaria Locale Avellino: 0825-292618 - attivo dal lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00
- Regione Campania 800.90.96.99 attivo tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00
- Ministero della Salute 1500
- Sede comunale: 0827.318711 – **3342668002** (*numero dedicato*)
- e-mail per inviare questionario: protocollo@comune.calitri.av.it

La presente comunicazione è pubblicata sul sito comunale www.comune.calitri.av.it in libera visione per chiunque ne abbia interesse ed è notificata:

- all'Unità di Crisi Regionale per l'Emergenza da COVID-19;
- al Prefetto di Avellino;
- al Presidente della Provincia di Avellino;
- al Comando Stazione Territoriale di competenza dei Carabinieri.

E' fatto obbligo alla cittadinanza di indossare le mascherine nei casi previsti e di rispettare il distanziamento sociale. Seguire le informazioni sui canali istituzionali al fine di evitare infondati allarmismi. Sarà comunque nostra cura riportare aggiornamenti sulle evoluzioni.

Calitri, 16 marzo 2021



IL SINDACO
Michele DI MAIO
Di Maio